

Art. 2 (Definizioni)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: z) “responsabili dell’attività di intermediazione”: le persone fisiche, individuate nell’ambito della dirigenza della società per la quale operano, a cui sono attribuiti poteri decisionali, nonché funzioni di coordinamento e di controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;</p>	<p>1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: z) “responsabili dell’attività di intermediazione”: le persone fisiche che, nell’ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società” (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>

Art. 9 - (Prova di idoneità)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. La prova di idoneità è indetta dall’ISVAP, almeno una volta l’anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale.</p>	<p>1. La prova di idoneità è indetta dall’ISVAP, almeno una volta l’anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale.</p>
	<p>“Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame, la prova d’idoneità consiste in un esame scritto.” (SI APPLICA ALLE SESSIONI D’ESAME A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO 2010);</p>
Non previsto.	<p>“5 bis. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, l’esame scritto verte sulle materie di cui al comma 5.”; ” (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>

<p>7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale.</p>	<p>7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale.</p> <p><i>“I candidati che sostengono esclusivamente l'esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi.” (SI APPLICA ALLE SESSIONI D'ESAME A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO 2010);</i></p>
--	--

Art. 11 - (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:</p> <p>a) per ciascun sinistro, un milione di euro;</p> <p>b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e cinquecentomila euro.</p> <p>Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.</p>	<p><i>“4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:</i></p> <p><i>a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;</i></p> <p><i>b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro.</i></p> <p><i>Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.”</i></p> <p><i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2010)</i></p>

Art. 12 - (Domanda di iscrizione)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>2. La domanda di iscrizione è redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.</p>	<p><i>“2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.”</i></p> <p><i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</i></p>

Art. 16 - (Domanda di iscrizione)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>2. La domanda di iscrizione è redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.</p>	<p><i>“2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.”</i></p> <p><i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</i></p>

Art. 18 - (Modalità per l'iscrizione)

Vecchio testo	Nuovo testo

1. Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.	1. Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta “mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 3.” . (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)
--	---

Art. 20 - (Domanda di iscrizione)

Vecchio testo	Nuovo testo
2. La domanda di iscrizione è redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.	“2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 4.” . (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)

Art. 24 - (Modalità per l'iscrizione)

Vecchio testo	Nuovo testo
2. La domanda di iscrizione è redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.	“2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5. In caso di soggetti già iscritti nella sezione E la domanda è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6, secondo quanto disposto dall'articolo 28 bis.” . (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)

Art. 25 - (Iscrizione nel registro)

Vecchio testo	Nuovo testo
2. Le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.	“2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 bis, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.” . (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)

Art. 26 - (Cancellazione dal registro)

Vecchio testo	Nuovo testo
2. Ai fini della cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E, fatti salvi i casi di cancellazione di ufficio, le imprese o gli intermediari che si avvalgono di tali soggetti presentano all'ISVAP apposita domanda.	“2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, salvo che il soggetto svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio” (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)

<p>3. La domanda di cancellazione dal registro è redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 2.</p>	<p><i>“3. La domanda di cancellazione dal registro è redatta mediante compilazione dei corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2 o n. 4.”.</i> <i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</i></p>
--	---

Art. 27 - (Reiscrizione delle persone fisiche nel registro)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3;</p>	<p><i>“c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 o n. 5.”.</i> <i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</i></p>

Art. 28 - (Reiscrizione delle società nel registro)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>b) venga presentata apposita domanda di iscrizione con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3;</p>	<p><i>“b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5.”.</i> <i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</i></p>

Art. 28 bis – (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

Vecchio testo	Nuovo testo
Non previsto	<p><i>1. “Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all’ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.</i></p> <p><i>2. La domanda di cui al comma 1 è redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 6.</i></p> <p><i>3. L’ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 25, comma 1.</i></p> <p><i>4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto secondo il modello di cui all’allegato n. 5 bis. Si applica l’articolo 36, comma 6.”.</i></p> <p><i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</i></p>

Art. 29 - (Passaggio ad altra sezione del registro)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione, a condizione che:</p> <p>a) sia presentata istanza di cancellazione dalla sezione di provenienza secondo le modalità previste dal presente Regolamento;</p> <p>b) ricorrano le condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a);</p> <p>c) sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di destinazione con le modalità e secondo gli schemi previsti per l'iscrizione in tale sezione.</p>	<p>“1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), e sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E, l'impresa o l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato n. 9.”; (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</p>
<p>2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che ricorrano i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e c) e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione.</p>	<p>“2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9 e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato n. 9.”. (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</p>

Art. 31 - (Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che</p>	<p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che</p>

intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione, redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 4.	intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione “redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 10.” . (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)
---	---

Art. 36 - (Obblighi di comunicazione)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:</p> <p>a. entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;</p> <p>b. entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:</p> <p>1. i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;</p> <p>2. le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione o di comunicazione ai sensi dell'articolo 33, ovvero di quelli di cui al precedente punto 1);</p> <p>3. nel caso in cui siano stati abilitati ad operare in altri Stati membri, il nome dell'impresa di assicurazione per la quale svolgono l'attività negli stessi Stati;</p> <p>4. relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, l'inizio dell'eventuale periodo di in operatività.</p> <p>Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono.</p> <p>2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o D, in caso di ripresa dell'attività ne danno comunicazione</p>	<p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:</p> <p>a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;</p> <p>b) “entro venti giorni lavorativi” dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia: (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p> <p>1. soppresso (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p> <p>2. le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p> <p>3. soppresso (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p> <p>4. relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni “A o B”, l'inizio dell'eventuale periodo di in operatività. (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p> <p>“Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e le cessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società.”; (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</p> <p>2. “Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività ne danno</p>

all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, la ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, unitamente alla comunicazione di cui al presente comma, di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.

3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 5A, gli elementi informativi relativi:

a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.

4. Gli intermediari iscritti nella sezione A che hanno ricevuto incarichi agenziali comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 5B, gli elementi informativi di cui al comma 3, nei termini previsti dal medesimo comma.

5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'articolo 44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.

comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 in caso di inoperatività protratta per oltre un anno. La comunicazione di avvio dell'operatività con la relativa attestazione concernente la sussistenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché l'eventuale aggiornamento professionale è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 11.”;

(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)

3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP “, **secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 12,”**, gli elementi informativi relativi:

(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)

a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.

4. “Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'ISVAP dalle imprese, utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento A annesso all'allegato n. 12 al presente Regolamento.”
(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)

5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'articolo 44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.

<p>6. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto ne danno comunicazione all'ISVAP entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione.</p> <p>7. non previsto</p>	<p>6. “Le imprese e gli intermediari che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’ISVAP secondo il modello di cui rispettivamente, all’allegato n. 3 e 5 bis, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’interruzione o a documentare, nel medesimo termine, le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.” (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</p> <p>7. “Le informazioni di cui alle tabelle dell’allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all’ISVAP utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 3.” (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2009)</p>
--	---

Art. 38 - (Aggiornamento professionale)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Non previsto</p>	<p>4. “Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all’aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell’attività ai sensi dell’articolo 36, comma 2, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1.</p> <p>5. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall’aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) grave malattia o infortunio.</p> <p>L’esonero, in caso di gravidanza, compete dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni</p>

	<p><i>di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.”.</i></p> <p><i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</i></p>
--	---

Art. 42 - (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:</p> <p>a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;</p> <p>b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.</p> <p>In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l'attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti.</p>	<p>1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:</p> <p>a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;</p> <p>b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.</p> <p style="text-align: center;">“soppresso”</p> <p style="text-align: center;">(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>

Art. 44 bis - (Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

Vecchio testo	Nuovo testo
---------------	-------------

<p>Non previsto</p>	<p><i>1. Nel caso in cui l'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro si sciogla per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell'impresa preponente, l'impresa, in attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell'attività a condizione che:</i></p> <p><i>a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all'ISVAP entro i successivi dieci giorni;</i></p> <p><i>b) l'impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l'attività per l'intermediario il cui rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l'operato di tali soggetti fino all'iscrizione nella sezione E del registro da parte dell'intermediario al quale è stato conferito l'incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali.</i></p> <p><i>2. Nel corso della gestione diretta i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l'impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel registro.</i></p> <p><i>3. L'ISVAP si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.</i></p> <p><i>4. L'impresa preponente comunica all'ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, l'assunzione in gestione diretta dell'attività dell'intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L'impresa dà notizia dell'avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.</i></p> <p><i>5. L'intermediario a cui è stato conferito l'incarico di intermediazione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l'iscrizione nel registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali. L'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione.</i></p> <p><i>6. Nel caso in cui l'impresa non abbia comunicato all'ISVAP nei termini di cui al comma 1, lettera a), l'avvenuta sostituzione dell'intermediario il cui rapporto si è sciolto, l'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.</i></p> <p><i>7. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6 la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel registro anche da altri intermediari.”</i></p> <p><i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</i></p>
----------------------------	--

Art. 47 - (Regole generali di comportamento)

<p>Vecchio testo</p>	<p>Nuovo testo</p>
-----------------------------	---------------------------

<p>4. Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.</p>	<p>4. Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore “a settecentocinquanta euro annui” per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>
--	--

Art. 49 - (Informativa precontrattuale)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a quest'ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A.</p> <p>2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:</p> <p>a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;</p>	<p>1. soppresso. (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p> <p>2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:</p> <p>a) “copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati;” (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p> <p>“a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e</p>

<p>b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.</p> <p>3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 e 2 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dai commi 1 e 2</p> <p>4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto</p>	<p><i>del presente Regolamento;”;</i> (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p> <p>b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.</p> <p>3. La consegna della documentazione di cui al “comma 2” deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dal “comma 2”. (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p> <p>4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto</p>
<p>di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta.</p> <p>5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.</p>	<p>di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta.</p> <p>5. Sono esclusi “dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettere a) e a bis),” nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi. (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>

Art. 51 - (Modalità dell'informativa)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>2. L'informativa di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 1 e comma 2, lettera a) può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.</p>	<p>2. “L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2,” è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. “L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a) ed a bis),” può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.</p> <p>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>

Art. 54 - (Obblighi di separazione patrimoniale)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.</p>	<p>2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza “e comunque non oltre i dieci giorni successivi” a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.</p> <p>“Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.”</p> <p>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>

Art. 54 bis – (Fideiussione bancaria)

Vecchio testo	Nuovo testo
---------------	-------------

<p>Non previsto</p>	<p>1. “Le disposizioni dell’articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.</p> <p>2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.</p> <p>3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.”. (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>
----------------------------	--

Art. 56 - (Contratti in forma collettiva)

<p>Vecchio testo</p>	<p>Nuovo testo</p>
<p>1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, commi 1, 2 e 3, 51 e 53 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.</p>	<p>1. “Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, comma 2, lettera b) e 51 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente. La documentazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera b), è consegnata agli assicurati dal contraente.”. (LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>

Art. 57 - (Conservazione della documentazione)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 36 la documentazione concernente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa all'attività di intermediazione svolta;e) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38;f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15;g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, nonché la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali. <p>Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano, che provvedono</p>	<p>1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;d) soppressa;e) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 “inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dal comma 5 del medesimo articolo”;f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15;g) “l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali, nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.”; <p>Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali</p>

<p>tempestivamente a comunicare all'ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale documentazione è eventualmente conservata.</p> <p>2. In caso di cessazione dell'incarico di intermediazione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.</p> <p>3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all'ISVAP, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono.</p> <p>4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.</p>	<p>soggetti operano.</p> <p>2. In caso di cessazione dell'incarico di intermediazione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.</p> <p>3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono “,inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.”.</p> <p>4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente. (LA MODIFICHE ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</p>
--	--

Art. 59 - (Regole particolari di comportamento)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57</p>	<p>1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare “le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206” nonché le</p>

	disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57. <i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</i>
--	--

Art. 60 - (Informazioni da fornire al contraente)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>...</p> <p>In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190.</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle “previste dall'articolo 67 novies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.</p> <p>...</p> <p><i>(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</i></p>

Art. 62 - (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>1. ...</p> <p>2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:</p> <p>a) dispone la radiazione in caso di:</p> <p>...</p> <p>5) violazione delle disposizioni dell'articolo 54;</p> <p>...</p> <p>b) dispone la censura in caso di:</p> <p>1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), comma 2 o comma 5;</p> <p>...</p>	<p>1. ...</p> <p>2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:</p> <p>a) dispone la radiazione in caso di:</p> <p>“3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione;”</p> <p>5) mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall'articolo 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall'articolo 54 bis;”;</p> <p>5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all'articolo 54;”;</p> <p>... b) dispone la censura in caso di:</p> <p>5) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), comma 2 “o comma 6”;</p> <p>...</p> <p>“10 bis) costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 o stipulazione di una</p>

	<p><i>fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 bis;"; 10 ter) versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall'articolo 54, comma 2;";</i></p> <p>...</p> <p><i>"16) stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in assenza dell'attestato dello stato di rischio o dell'acquisizione dei dati inerenti all'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in base ai dati risultanti dall'attestato dello stato di rischio o relativi all'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa;".</i></p> <p>...</p> <p><i>(LA MODIFICHE ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.)</i></p>
--	---

Art. 74 - (Informazioni da trasmettere all'ISVAP)

"soppresso"

(LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2009)